



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 26 giugno 2009

**5558/2/09
REV 2**

**ACP 23
WTO 20
COASI 14
RELEX 55**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo
di partenariato interinale tra la Comunità europea,
da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per accordi di partenariato economico con i paesi ACP.
- (2) Il 23 novembre 2007 si sono conclusi i negoziati per un accordo di partenariato interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico ("APE interinale") con Papua Nuova Guinea e Repubblica delle Isole Figi.
- (3) L'articolo 76, paragrafo 3, dell'APE interinale prevede l'applicazione provvisoria di quest'ultimo in attesa della sua entrata in vigore.
- (4) È opportuno firmare l'APE interinale a nome della Comunità ed applicarlo a titolo provvisorio, con riserva della sua successiva conclusione,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di detto APE.

Il testo dell'APE interinale è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'APE interinale a nome della Comunità europea, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione, l'APE interinale è applicato su base provvisoria a norma dell' articolo 76, paragrafo 3 di quest'ultimo. La Commissione pubblicherà un avviso concernente la data di applicazione a titolo provvisorio.

Fatto a, addì

Per il Consiglio
Il presidente

ACCORDO
DI PARTENARIATO INTERINALE
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA, DA UNA PARTE,
E GLI STATI DEL PACIFICO, DALL'ALTRA

PREAMBOLO

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in seguito denominata "la parte CE",

da una parte, e

LA REPUBBLICA DELLE ISOLE FIGI,

LO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA (di seguito denominato "Papua Nuova Guinea"),

di seguito denominati "gli Stati del Pacifico"

dall'altra,

VISTO l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e riveduto nel 2005 (in appresso "accordo di Cotonou"),

VISTO che il regime di preferenze commerciali concesso nel quadro dell'accordo di Cotonou scade il 31 dicembre 2007,

VISTO il possibile impatto negativo della scadenza delle preferenze commerciali previste dall'accordo di Cotonou sulle esportazioni dagli Stati del Pacifico nella Comunità europea qualora un nuovo accordo commerciale compatibile con le regole dell'OMC non sia in vigore al 31 dicembre 2007 e, di conseguenza, la necessità di stabilire un accordo di partenariato interinale inteso a tutelare gli interessi in materia di commercio e di sviluppo degli Stati del Pacifico interessati,

VISTO che la parte CE, nel quadro dei negoziati sugli accordi di partenariato economico (APE), ha offerto un migliore accesso al mercato e che gli Stati del Pacifico intendono cominciare a beneficiare di tale offerta a partire dal 1° gennaio 2008,

RIBADENDO il loro costante impegno nei confronti dei negoziati in corso per la conclusione, entro il 31 dicembre 2008, di un APE globale che contenga tutti gli elementi pertinenti e coinvolga tutte le isole del Pacifico interessate,

RIBADENDO che la cooperazione allo sviluppo costituisce un elemento determinante dell'APE globale e un fattore essenziale per la realizzazione dei suoi obiettivi,

RIBADENDO il loro impegno nei confronti degli obiettivi dell'accordo di Cotonou e della sua attuazione e desiderosi di rafforzare tale impegno,

RIBADENDO il loro impegno nei confronti del rispetto dei diritti umani, dei principi democratici, dello Stato di diritto e del buon governo, elementi essenziali e fondamentali dell'accordo di Cotonou nonché nei confronti di uno sviluppo equo e sostenibile e di un maggiore coinvolgimento di una società civile attiva e organizzata e del settore privato, elementi che, al pari dell'economia di mercato, sono stati riconosciuti nell'accordo di Cotonou come in grado di contribuire alla realizzazione degli obiettivi del partenariato,

RIAFFERMANDO il loro impegno a cooperare per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Cotonou che sono l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e la graduale integrazione degli Stati del Pacifico nell'economia mondiale, tenendo debitamente conto delle loro scelte politiche e delle loro priorità di sviluppo,

RIAFFERMANDO il loro impegno a sostegno del processo di integrazione regionale nella regione del Pacifico, in particolare a favore dell'integrazione economica regionale quale strumento fondamentale per favorire la loro integrazione nell'economia mondiale e aiutarli a sostenere le sfide della globalizzazione e a realizzare lo sviluppo economico e sociale cui aspirano,

DESIDEROSI di collaborare strettamente sul piano nazionale nel quadro dei meccanismi esistenti, come previsto nell'accordo di Cotonou, al fine di massimizzare le sinergie fra la cooperazione allo sviluppo e gli obiettivi del presente accordo,

DESIDEROSI di eliminare progressivamente gli ostacoli agli scambi fra le parti, tenendo conto nel contempo dei principi di asimmetria e flessibilità,

DESIDEROSI di stabilire un quadro per un miglioramento dei regimi commerciali fra gli Stati del Pacifico e la Comunità europea, nel rispetto degli obblighi da essi assunti nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC),

DESIDEROSI di stabilire un quadro istituzionale per il loro accordo di partenariato interinale e un meccanismo per la risoluzione delle possibili controversie nel rapporto tra le parti in linea con gli obiettivi del presente accordo,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

PARTE I

PARTENARIATO COMMERCIALE
PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

ARTICOLO 1

Obiettivi

Il presente accordo persegue i seguenti obiettivi:

- a) consentire agli Stati del Pacifico di cominciare a beneficiare del migliore accesso al mercato offerto dalla parte CE nel quadro dei negoziati APE ed evitare nel contempo perturbazioni degli scambi fra gli Stati del Pacifico e la Comunità europea allo scadere, il 31 dicembre 2007, del regime commerciale preferenziale concesso dall'accordo di Cotonou, in attesa della conclusione di un APE globale tra gli Stati del Pacifico e la parte CE e i suoi Stati membri, a seconda dei casi;

- b) promuovere lo sviluppo sostenibile e la graduale integrazione degli Stati del Pacifico nell'economia mondiale, conformemente alle loro scelte politiche e alle loro priorità di sviluppo;
- c) istituire una zona di libero scambio fra le parti basata sull'interesse comune e realizzare questo obiettivo grazie a una progressiva liberalizzazione degli scambi realizzata nel rispetto delle norme dell'OMC applicabili e del principio di asimmetria, che risponde alle esigenze specifiche e ai vincoli di capacità degli Stati del Pacifico, per quanto attiene al livello degli impegni derivanti dal presente accordo e al loro calendario;
- d) stabilire gli opportuni meccanismi di risoluzione delle controversie;
- e) stabilire gli opportuni meccanismi istituzionali.

ARTICOLO 2

Principi

1. Il presente accordo si basa sui principi fondamentali, nonché sugli elementi essenziali e sull'elemento fondamentale di cui agli articoli 2 e 9 dell'accordo di Cotonou. Il presente accordo si fonda sulle disposizioni dell'accordo di Cotonou e sui precedenti accordi di partenariato ACP-CE in materia di cooperazione e integrazione regionale e di cooperazione economica e commerciale.
2. Le parti convengono di applicare in modo complementare e sinergico l'accordo di Cotonou e il presente accordo.

ARTICOLO 3

Sviluppo sostenibile

1. Le parti ribadiscono che l'obiettivo dello sviluppo sostenibile deve costituire parte integrante delle disposizioni del presente accordo, conformemente agli obiettivi e ai principi fondamentali di cui agli articoli 1, 2 e 9 dell'accordo di Cotonou, in particolare dell'impegno generale di riduzione e in prospettiva di eliminazione della povertà in forme coerenti con gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile.
2. In relazione al presente accordo le parti intendono il suddetto obiettivo come un impegno a che:
 - a) l'applicazione dell'accordo tenga pienamente conto degli interessi umani, culturali, economici, sociali, sanitari e ambientali dei rispettivi popoli e delle future generazioni;
 - b) i metodi decisionali poggino sui principi fondamentali dell'appropriazione (ownership), della partecipazione e del dialogo.

3. Le parti convengono pertanto di collaborare alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile incentrato sull'essere umano, principale beneficiario dello sviluppo.

ARTICOLO 4

Integrazione regionale

1. Il presente accordo si fonda sull'integrazione regionale e ha come obiettivo il suo approfondimento e le parti si impegnano a cooperare al suo ulteriore approfondimento.
2. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una delle parti stipuli un accordo mirante ad istituire una zona di libero scambio o un'unione doganale ovvero un altro accordo di libero scambio con paesi terzi.

ARTICOLO 5

Cooperazione nelle sedi internazionali

1. Le parti si adoperano per cooperare in tutte le sedi internazionali nelle quali vengano discussi temi attinenti al presente accordo.
2. Le parti riconoscono il prezioso contributo che le organizzazioni regionali possono offrire per la realizzazione degli obiettivi del presente accordo. Le parti convengono di collaborare strettamente, ogniqualvolta sia utile e possibile, con le organizzazioni regionali del Pacifico esistenti e nel quadro dei relativi programmi per favorire l'attuazione del presente accordo.

PARTE II
SCAMBI DI MERCI

ARTICOLO 6

Campo di applicazione

Il presente accordo si applica ai prodotti originari della Comunità europea o degli Stati del Pacifico che rientrano nei capitoli da 01 a 97 delle rispettive nomenclature tariffarie della parte CE e degli Stati del Pacifico in conformità delle norme di classificazione applicabili al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("SA").

CAPITOLO 1

DAZI DOGANALI

ARTICOLO 7

Dazi doganali e altri oneri

1. Si considerano dazi doganali i dazi o gli oneri di qualsiasi natura applicati all'importazione di merci o ad essa connessi, comprese tutte le forme di sovrattassa, ad eccezione:
 - a) delle tasse o degli altri oneri interni imposti a norma dell'articolo 23;
 - b) delle misure antidumping, compensative o di salvaguardia applicate a norma del capitolo 2 della parte II;
 - c) dei diritti o degli altri oneri applicati a norma del paragrafo 2.
2. I diritti e gli oneri di cui al paragrafo 1, lettera c) sono limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non devono costituire né una protezione indiretta a favore dei prodotti nazionali né una tassazione delle importazioni a scopi fiscali. Tali diritti e oneri non sono applicati ad valorem.

ARTICOLO 8

Norme di origine

Ai fini del presente capitolo, per "originario" si intende conforme alle norme di origine di cui al protocollo II del presente accordo. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo le parti riesaminano il funzionamento di tali disposizioni al fine di semplificare ulteriormente i concetti e i metodi impiegati per la determinazione dell'origine in base alle esigenze di sviluppo degli Stati del Pacifico. Nell'ambito di questo riesame viene prestata la massima attenzione a garantire certezza agli investitori nonché all'evoluzione delle tecnologie, dei processi di produzione e di tutti gli altri fattori, fra cui le riforme in corso delle norme di origine e l'istituzione di meccanismi appropriati per la cooperazione amministrativa fra le parti e gli Stati del Pacifico, a seconda dei casi, che possono rendere necessaria una modifica delle disposizioni del protocollo. Entro un anno prima della fine di tale periodo le parti avviano negoziati in merito al protocollo al fine di modificarlo o sostituirlo. Le eventuali modifiche o sostituzioni avvengono mediante decisione del comitato per il commercio.

ARTICOLO 9

Classificazione delle merci

Agli scambi di merci tra la parte CE e gli Stati del Pacifico si applica la classificazione delle rispettive nomenclature tariffarie in conformità del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("SA").

ARTICOLO 10

Abolizione dei dazi doganali sulle esportazioni

Né la parte CE né gli Stati del Pacifico possono mantenere o istituire dazi, tasse o altri diritti e oneri applicati all'esportazione di merci nell'altra parte o ad essa connessi, ovvero tasse, diritti e oneri interni sulle merci esportate nell'altra parte superiori a quelli applicati sui prodotti simili destinati alla vendita sul mercato interno, tranne nei seguenti casi:

- a) qualora tali misure siano necessarie, insieme a misure interne, al fine di garantire la solvibilità fiscale di uno Stato del Pacifico o di proteggere l'ambiente; e

- b) in circostanze eccezionali, qualora uno Stato del Pacifico sia in grado di dimostrare la necessità di una protezione specifica per consentire lo sviluppo di industrie nascenti, tale Stato può introdurre temporaneamente tasse all'esportazione su un numero limitato di prodotti destinati al mercato CE previo accordo reciproco con la parte CE.¹

ARTICOLO 11

Dazi doganali sui prodotti originari degli Stati del Pacifico

Fatta eccezione per i prodotti indicati nell'allegato I e alle condizioni ivi definite, i prodotti originari degli Stati del Pacifico sono ammessi all'importazione nella parte CE in esenzione da dazi doganali.

ARTICOLO 12

Dazi doganali sui prodotti originari della parte CE

I dazi doganali sulle importazioni dei prodotti originari della parte CE sono ridotti o aboliti secondo le disposizioni di cui all'allegato II.

¹ Le parti convengono che le eventuali misure di questo tipo siano applicate in base al principio della nazione più favorita (NPF).

ARTICOLO 13

Modifica degli impegni tariffari

In caso di gravi difficoltà riguardanti le importazioni di un dato prodotto, lo Stato del Pacifico che incontra tali difficoltà può chiedere al comitato per il commercio di riesaminare il calendario delle riduzioni e dell'abolizione dei dazi doganali al fine di modificarlo di comune accordo, qualora necessario.

Il comitato per il commercio può, mediante accordo, modificare l'allegato II in qualsiasi maniera sia ritenuta necessaria.

Le parti garantiscono che queste eventuali modifiche non determinino un'incompatibilità del presente accordo con quanto prescritto dall'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 1994.

ARTICOLO 14

Clausola di standstill

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sugli scambi né si aumentano quelli già applicati fra le parti per tutti i prodotti oggetto degli impegni di liberalizzazione.

ARTICOLO 15

Circolazione delle merci

1. I dazi doganali sono riscossi una sola volta sulle merci originarie della parte CE o degli Stati del Pacifico. Dopo la riscossione dei dazi doganali le merci originarie di una o dell'altra parte possono circolare rispettivamente nel territorio della parte CE o degli Stati del Pacifico senza essere soggette a ulteriori dazi doganali.

2. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, per le merci appartenenti a voci tariffarie per le quali i dazi non sono ancora stati aboliti in tutti gli Stati del Pacifico gli eventuali dazi doganali corrisposti all'importazione in uno Stato del Pacifico sono interamente e tempestivamente rimborsati quando le merci lasciano il territorio doganale di prima importazione. Tali prodotti sono quindi sottoposti a dazio nel paese di consumo.

3. Le parti convengono di collaborare al fine di agevolare la circolazione delle merci e di semplificare le procedure doganali come disposto nel capitolo 4.

ARTICOLO 16

Clausola di non discriminazione

1. In relazione alle materie disciplinate dal presente capitolo, la parte CE accorda agli Stati del Pacifico qualsiasi trattamento più favorevole applicabile in virtù del fatto che, successivamente alla firma del presente accordo, essa sia divenuta parte di un accordo di libero scambio con soggetti terzi.

2. In relazione alle materie disciplinate dal presente capitolo, gli Stati del Pacifico accordano alla parte CE qualsiasi trattamento più favorevole applicabile in virtù del fatto che, successivamente alla firma del presente accordo, essi siano divenuti parte di un accordo di libero scambio con una grande economia commerciale.
3. Se uno Stato del Pacifico o gli Stati del Pacifico sono in grado di dimostrare di aver ricevuto da soggetti terzi un'offerta di trattamento delle merci sostanzialmente più favorevole di quella presentata dalla parte CE, anche per quanto riguarda le norme d'origine, le parti si consultano e possono decidere congiuntamente le migliori modalità per attuare le disposizioni di cui al paragrafo 2.
4. Le disposizioni del presente capitolo non implicano l'obbligo per la parte CE o uno Stato del Pacifico di estendere reciprocamente qualsiasi trattamento preferenziale applicabile in virtù del fatto che la parte CE o uno Stato del Pacifico fossero parti di un accordo di libero scambio con soggetti terzi alla data della firma del presente accordo.
5. Ai fini del presente articolo per "accordo di libero scambio" si intende un accordo che opera una liberalizzazione sostanziale del commercio e che garantisce l'assenza o l'eliminazione in pratica di ogni discriminazione tra le parti attraverso la soppressione delle misure discriminatorie esistenti e/o il divieto di nuove misure discriminatorie o maggiormente discriminatorie, all'entrata in vigore di detto accordo oppure sulla base di un calendario ragionevole.

6. Ai fini del presente articolo per "grande economia commerciale" si intende qualsiasi paese sviluppato oppure qualsiasi paese la cui quota nelle esportazioni mondiali di merci superi l'1% nell'anno che precede l'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio di cui al paragrafo 2, oppure qualsiasi gruppo di paesi, operanti individualmente, collettivamente o attraverso un accordo di libero scambio, la cui quota nelle esportazioni mondiali di merci superi l'1,5% nell'anno che precede l'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio di cui al paragrafo 2.¹

ARTICOLO 17

Disposizioni particolari sulla cooperazione amministrativa in materia doganale

1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma della presente parte, le parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel settore doganale e nei settori connessi.
2. La parte o, a seconda dei casi, lo Stato del Pacifico che, in base a dati oggettivi, constati la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o la presenza di irregolarità o frodi, può – conformemente a quanto disposto dal presente articolo – procedere alla sospensione temporanea del trattamento preferenziale applicato al prodotto o ai prodotti interessati.

¹ Ai fini di questo calcolo si fa ricorso ai dati ufficiali dell'OMC sui principali esportatori nel commercio internazionale di merci (escludendo gli scambi intracomunitari).

3. Ai fini del presente articolo, per mancata cooperazione amministrativa si intende tra l'altro:
- a) una reiterata inosservanza degli obblighi di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;
 - b) un reiterato rifiuto o un indebito ritardo nello svolgere e/o nel comunicare i risultati di una successiva verifica della prova dell'origine;
 - c) un reiterato rifiuto o un indebito ritardo nel concedere l'autorizzazione a svolgere missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione.

Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell'altra parte o, a seconda dei casi, dello Stato del Pacifico, legato a informazioni oggettive relative alle irregolarità o alle frodi.

4. L'applicazione di una sospensione temporanea a norma del paragrafo 2 è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) la parte o, a seconda dei casi, lo Stato del Pacifico che abbia constatato, in base a dati oggettivi, la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio quanto constatato e i dati oggettivi al comitato per il commercio e avvia consultazioni in seno a detto comitato in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, onde pervenire a una soluzione accettabile sia per la parte CE che per lo Stato o, a seconda dei casi, gli Stati del Pacifico;
- (b) qualora le parti abbiano avviato le suddette consultazioni in seno al comitato per il commercio senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata o lo Stato del Pacifico di cui trattasi può sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato per il commercio;

c) le sospensioni temporanee previste dal presente articolo sono limitate a quanto necessario ai fini della tutela degli interessi finanziari della parte interessata o dello Stato del Pacifico di cui trattasi. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate subito dopo l'adozione alla parte interessata o allo Stato del Pacifico di cui trattasi nonché al comitato per il commercio. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato per il commercio allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

5. Parallelamente alla notifica al comitato per il commercio a norma del paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, la parte interessata o lo Stato del Pacifico di cui trattasi pubblica nella propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori. Tale avviso precisa che per il prodotto interessato e per l'origine specifica in questione, si sono constatate, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.

ARTICOLO 18

Trattamento degli errori amministrativi

Le parti si riconoscono reciprocamente il diritto di rettifica degli errori nel corso dell'attuazione del presente accordo. Qualora si rilevino errori ciascuna parte può chiedere al comitato per il commercio di vagliare la possibilità di adottare misure adeguate onde risolvere la situazione.

CAPITOLO 2
STRUMENTI DI DIFESA COMMERCIALE

ARTICOLO 19

Misure antidumping e compensative

1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, nessuna disposizione del presente accordo osta a che la parte CE o gli Stati del Pacifico, indipendentemente dal fatto che siano membri o meno dell'OMC, adottino, singolarmente o collettivamente, misure antidumping o compensative nel rispetto dei pertinenti accordi dell'OMC. Ai fini del presente articolo l'origine è determinata secondo le norme di origine non preferenziali delle parti.

2. La parte CE non può istituire dazi antidumping o compensativi definitivi su prodotti importati a partire dagli Stati del Pacifico prima di aver vagliato la possibilità di soluzioni costruttive previste dai pertinenti accordi OMC, conformemente al diritto comunitario. A tale riguardo la parte CE presta adeguata assistenza agli esportatori degli Stati del Pacifico che propongono tali soluzioni costruttive.

3. Qualora una misura antidumping o compensativa sia stata istituita da un'autorità regionale o subregionale per conto di due o più Stati del Pacifico, l'istanza di tutela giurisdizionale è unica anche in sede di appello.
4. Qualora una misura antidumping o compensativa possa essere istituita a livello regionale o subregionale come pure a quello nazionale le parti o gli Stati del Pacifico, a seconda dei casi, garantiscono che tali misure non siano applicate per lo stesso prodotto contemporaneamente dalle autorità regionali o subregionali, da un lato, e da quelle nazionali, dall'altro.
5. Prima di avviare qualsiasi inchiesta, la parte CE notifica agli Stati del Pacifico esportatori di aver ricevuto una denuncia adeguatamente documentata.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le inchieste avviate successivamente all'entrata in vigore del presente accordo.
7. Le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non si applicano a quanto disciplinato dal presente articolo.

ARTICOLO 20

Misure di salvaguardia multilaterali

1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, nessuna disposizione del presente accordo osta a che gli Stati del Pacifico e la parte CE adottino misure conformi all'articolo XIX del GATT 1994, all'accordo sulle misure di salvaguardia e all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura. Ai fini del presente articolo l'origine è determinata secondo le norme di origine non preferenziali delle parti.
2. Nonostante il disposto del paragrafo 1, la parte CE, tenuto conto degli obiettivi di sviluppo complessivi del presente accordo e delle ridotte dimensioni delle economie degli Stati del Pacifico, esclude le importazioni da ogni Stato del Pacifico dalle misure adottate in applicazione dell'articolo XIX del GATT 1994, dell'accordo sulle misure di salvaguardia dell'OMC e dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo. Al più tardi centoventi giorni prima della scadenza di tale periodo, le parti procedono all'esame del funzionamento delle disposizioni di cui sopra alla luce delle esigenze di sviluppo degli Stati del Pacifico, al fine di stabilire se prorogarne l'applicazione per un ulteriore periodo.

4. Le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non si applicano a quanto disciplinato dal paragrafo 1.

ARTICOLO 21

Misure di salvaguardia bilaterali

1. Nonostante quanto disposto dall'articolo 20, dopo avere esaminato soluzioni alternative, la parte CE o uno Stato del Pacifico può applicare, alle condizioni e nel rispetto delle procedure di cui al presente articolo, misure di salvaguardia di durata limitata che derogano all'articolo 11 e 12.

2. Le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1 possono essere adottate ove un prodotto originario della parte CE o di uno Stato del Pacifico venga importato nel territorio della parte CE o di uno Stato del Pacifico in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

- a) un grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenti nel territorio delle parti o degli Stati del Pacifico di importazione, oppure
- b) perturbazioni di carattere economico o sociale di un settore economico o di un'industria, o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica delle parti o degli Stati del Pacifico di importazione, oppure
- c) perturbazioni dei mercati dei prodotti agricoli simili o direttamente concorrenti¹ o dei meccanismi che regolano tali mercati.

¹ Ai fini del presente articolo per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti compresi nell'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura.

3. Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non vanno al di là di quanto necessario per prevenire il grave pregiudizio o le perturbazioni definiti al paragrafo 2 e al paragrafo 5, lettera b), o per porvi rimedio. Le misure di salvaguardia delle parti o degli Stati del Pacifico di importazione possono consistere solo in una o più tra le misure elencate di seguito:

- a) sospensione dell'ulteriore riduzione, prevista dal presente accordo, dell'aliquota del dazio all'importazione applicato al prodotto interessato;
- b) aumento del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello non superiore a quello del dazio doganale applicato alle importazioni originarie di altri membri dell'OMC;
- c) introduzione di contingenti tariffari per il prodotto interessato.

4. Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 1, 2 e 3 di cui sopra, ove un prodotto originario di uno o più Stati del Pacifico venga importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare una delle situazioni descritte al precedente paragrafo 2, lettere a), b) e c) in una o più regioni ultraperiferiche della parte CE, la parte CE può adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitatamente alla regione o alle regioni interessate secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9.

5. a) Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 1, 2 e 3 di cui sopra, ove un prodotto originario della parte CE venga importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare una delle situazioni descritte al precedente paragrafo 2, lettere a), b) e c) in uno Stato del Pacifico, lo Stato del Pacifico di cui trattasi può adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitatamente al proprio territorio secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9.
- b) Uno Stato del Pacifico può adottare misure di salvaguardia qualora un prodotto originario della parte CE, a causa della riduzione dei dazi, sia importato nel suo territorio in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare perturbazioni a un'industria nascente che fabbrica prodotti simili o direttamente concorrenti. Tali misure sono adottate per promuovere lo sviluppo di industrie produttive e sostenibili onde innalzare il tenore generale di vita della popolazione. Tale disposizione è applicabile unicamente per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Le misure devono essere adottate conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9; tuttavia la durata iniziale delle misure può essere di sette anni per i paesi che non rientrano tra quelli meno sviluppati, con una possibile proroga di tre anni in seguito a un riesame congiunto, mentre nel caso dei piccoli Stati insulari e degli Stati del Pacifico meno sviluppati la durata iniziale può essere di dodici anni, con una possibile proroga di tre anni in seguito a un riesame congiunto. Nessuno Stato del Pacifico può innalzare le tariffe relative alle merci originarie della parte CE nel quadro della presente disposizione su più del 3% delle linee tariffarie o su più del 15% del valore totale delle merci originarie della parte CE calcolato come valore medio delle importazioni negli ultimi tre anni.

6. a) Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo sono mantenute in vigore unicamente per il tempo necessario a prevenire il grave pregiudizio o le perturbazioni di cui ai precedenti paragrafi 2, 4 e 5 o a porvi rimedio.
- b) Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo sono applicate per un periodo non superiore a due anni. In circostanze eccezionali tali misure possono essere prorogate per un ulteriore periodo non superiore a due anni. Quando uno Stato del Pacifico applica una misura di salvaguardia oppure la parte CE applica una misura limitatamente al territorio di una o più delle sue regioni ultraperiferiche, tale misura può comunque essere applicata per un periodo non superiore a quattro anni, prorogabile per altri quattro anni in circostanze eccezionali.
- c) Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo di durata superiore a un anno contengono elementi che ne prevedono esplicitamente la progressiva abolizione entro la fine del periodo stabilito.
- d) Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non possono essere applicate alle importazioni di un prodotto già assoggettate a misure di questo tipo prima che sia trascorso almeno un anno dalla loro scadenza.

7. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi precedenti, si applicano le seguenti disposizioni:
- a) qualora ritenga sussistere una delle situazioni descritte ai paragrafi 2, 4 e/o 5 la parte CE o uno Stato del Pacifico sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato per il commercio;
 - b) il comitato per il commercio può formulare le raccomandazioni eventualmente necessarie per porre rimedio alle situazioni che si siano manifestate. Se il comitato per il commercio non formula raccomandazioni per porre rimedio alle situazioni che si sono manifestate oppure non si perviene ad un'altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni dalla data in cui la questione è stata sottoposta al comitato per il commercio, la parte CE o lo Stato del Pacifico di importazione sono autorizzati ad adottare le misure idonee a risolvere la situazione secondo quanto disposto dal presente articolo;

- c) prima dell'adozione delle misure previste dal presente articolo oppure non appena possibile ove si applichi il paragrafo 8, la parte CE o lo Stato del Pacifico di cui trattasi fornisce al comitato per il commercio tutte le informazioni necessarie a un esame approfondito della situazione perché si possa pervenire a una soluzione accettabile per le parti interessate;
- d) nella scelta delle misure di salvaguardia a norma del presente articolo, devono essere privilegiate quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo;
- e) le misure di salvaguardia adottate a norma del presente articolo vengono immediatamente notificate al comitato per il commercio e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di stabilire un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

8. Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, la parte CE o lo Stato del Pacifico di importazione può adottare a titolo provvisorio le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e/o 5 senza rispettare quanto prescritto dal paragrafo 7. Questi interventi possono essere adottati per un periodo massimo di centottanta giorni nel caso di misure prese dalla parte CE e di duecento giorni nel caso di misure prese dallo Stato del Pacifico o di misure prese dalla parte CE la cui applicazione sia limitata al territorio di una o più delle sue regioni ultraperiferiche. La durata di tali misure provvisorie è calcolata come parte del periodo iniziale e delle eventuali proroghe di cui al paragrafo 6. Nell'adozione delle misure provvisorie si tiene conto dell'interesse delle parti, in particolare dei piccoli Stati insulari. La parte o lo Stato del Pacifico di importazione, a seconda dei casi, informa l'altra parte interessata e sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato per il commercio.

9. Se una parte o uno Stato del Pacifico di importazione, a seconda dei casi, assoggetta le importazioni di un prodotto a una procedura amministrativa finalizzata a fornire rapidamente informazioni sull'andamento dei flussi commerciali che possono dar origine ai problemi descritti nel presente articolo, essa ne informa senza indugio il comitato per il commercio.

10. Le disposizioni sulla risoluzione delle controversie previste dall'OMC non si applicano alle misure di salvaguardia adottate a norma del presente articolo.

CAPITOLO 3

MISURE NON TARIFFARIE

ARTICOLO 22

Divieto di restrizioni quantitative

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo sono eliminati tutti i divieti o tutte le restrizioni all'importazione o all'esportazione di merci tra la parte CE e gli Stati del Pacifico, fatta eccezione per i dazi e le tasse doganali, i diritti e gli altri oneri, siano detti divieti o restrizioni applicati mediante contingenti, licenze di importazione o di esportazione o altre misure. Non vengono inoltre introdotte altre misure di questo tipo. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicato quanto disposto dal capitolo 2 della parte II.

ARTICOLO 23

Trattamento nazionale in rapporto all'imposizione e alla normativa interne

1. Ai prodotti importati originari dell'altra parte non si applicano, né direttamente né indirettamente, imposte interne o altri oneri interni di alcun tipo superiori a quelli applicati, direttamente o indirettamente, ai prodotti nazionali simili. Le parti non applicano neppure imposte o altri oneri interni volti a proteggere la produzione nazionale.
2. Sotto il profilo delle disposizioni legislative e regolamentari e delle condizioni che incidono sulla vendita interna, sulla messa in vendita, sull'acquisto, sul trasporto, sulla distribuzione o sull'uso, i prodotti importati originari dell'altra parte beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai prodotti nazionali simili. Le disposizioni del presente paragrafo non ostano all'applicazione di oneri di trasporto interno differenziati determinati esclusivamente dalla gestione economica del mezzo di trasporto e non dalla nazionalità del prodotto.

3. Nessuna parte adotta o mantiene in vigore eventuali regolamenti quantitativi interni riguardanti la miscela, la trasformazione o l'uso di prodotti in quantità o proporzioni specificate che impongano, direttamente o indirettamente, il ricorso a fonti nazionali per la fornitura di determinate quantità o proporzioni dei prodotti oggetto dei suddetti regolamenti. Inoltre nessuna parte o Stato del Pacifico applica, sotto altra forma, regolamenti quantitativi interni a protezione della produzione nazionale.
4. Le disposizioni del presente articolo non ostano al versamento di sovvenzioni o alla concessione di incentivi fiscali ai produttori nazionali finalizzati allo sviluppo delle industrie, fra cui i pagamenti ai produttori nazionali derivanti dagli introiti di imposte o oneri interni applicati in conformità al presente articolo e le sovvenzioni erogate attraverso l'acquisto di prodotti nazionali da parte dello Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle leggi, ai regolamenti, alle procedure o alle prassi che disciplinano gli appalti pubblici.

ARTICOLO 24

Sovvenzioni alle esportazioni agricole

1. Per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 3 per i quali gli Stati del Pacifico si siano impegnati ad abolire i dazi doganali, la parte CE si impegna alla progressiva eliminazione di tutte le sovvenzioni esistenti concesse all'esportazione di quei prodotti nel territorio degli Stati del Pacifico.
2. Le parti si consultano reciprocamente entro il 18 dicembre 2007 al fine di definire le modalità per l'eliminazione delle sovvenzioni esistenti di cui al paragrafo 1.
3. Il presente articolo si applica ai prodotti di cui all'allegato 1 dell'accordo OMC sull'agricoltura.

CAPITOLO 4

DOGANE E FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI

ARTICOLO 25

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capitolo sono:

- a) contribuire all'integrazione degli Stati del Pacifico nell'economia internazionale e in particolare facilitare gli scambi commerciali tra le parti;
- b) rafforzare la cooperazione in materia doganale al fine di garantire che la legislazione e le procedure pertinenti come pure la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti consentano un'amministrazione doganale efficace ed efficiente e facilitino gli scambi.

ARTICOLO 26

Relazione con programmi esistenti e assistenza

Le parti si adoperano per coordinare ed integrare la cooperazione in materia di facilitazione e promozione degli scambi con le attività di altri operatori, organizzazioni regionali, enti e organizzazioni nazionali al fine di evitare l'inutile duplicazione di programmi esistenti e di massimizzare i benefici derivanti dalle risorse assegnate alla facilitazione degli scambi, in particolare, ove opportuno, mediante:

- a) lo scambio di informazioni fra le parti, gli operatori, le organizzazioni regionali e internazionali e i loro membri;
- b) l'utilizzo delle competenze e delle risorse di altre organizzazioni regionali o internazionali;
- c) la cooperazione tra le parti e con altre organizzazioni regionali e internazionali e al loro interno;

- d) la cooperazione con altre organizzazioni regionali e internazionali ai fini dell'elaborazione, dell'istituzione e dell'attuazione di accordi internazionali relativi a norme e procedure armonizzate o della costituzione di nuove organizzazioni regionali;
- e) la partecipazione di altre organizzazioni regionali e dei loro membri al programma di facilitazione e promozione degli scambi; e
- f) qualsiasi altra forma di cooperazione, coordinamento o integrazione delle attività ritenuta opportuna dalle parti.

ARTICOLO 27

Cooperazione doganale e amministrativa

- 1. Le parti decidono di:
 - a) scambiare informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali;

- b) adottare iniziative congiunte in settori concordati;
- c) stabilire, ove possibile, posizioni comuni in materia doganale nelle sedi internazionali;
- d) promuovere il coordinamento tra tutte le agenzie coinvolte, a livello sia nazionale che transnazionale.

2. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, le amministrazioni delle parti si forniscono reciproca assistenza amministrativa in materia doganale, conformemente alle disposizioni del protocollo I.

ARTICOLO 28

Procedure doganali

1. La parte CE e gli Stati del Pacifico convengono che la loro legislazione e le loro disposizioni e procedure in materia doganale si ispirino agli strumenti e alle norme internazionali applicabili nel settore delle dogane e del commercio, tra cui gli elementi sostanziali della convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e sull'armonizzazione dei regimi doganali, il Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) approvato dall'OMD, il set di dati OMD e la convenzione sul sistema armonizzato (SA).

2. La parte CE e gli Stati del Pacifico convengono che la loro legislazione e le loro disposizioni e procedure in materia doganale e di scambi si fondino sui seguenti elementi:
- a) la necessità di tutelare ed agevolare il commercio legittimo grazie ad un'applicazione efficace e al rispetto delle prescrizioni legislative;
 - b) la necessità di evitare che sugli operatori economici gravino ostacoli inutili o discriminatori, la necessità di tutelare dalla frode nonché di consentire procedure semplificate agli operatori adempienti e di promuovere la conformità come pure la necessità di evitare sanzioni eccessive per lievi violazioni della regolamentazione doganale o degli obblighi procedurali;
 - c) l'applicazione di tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione del rischio, procedure semplificate di vincolo e di svincolo delle merci, controlli a posteriori e metodi per le verifiche contabili delle società;
 - d) lo sviluppo progressivo di sistemi, basati anche sulle tecnologie dell'informazione, che agevolino lo scambio elettronico di dati tra gli operatori, le amministrazioni doganali e le altre agenzie collegate;
 - e) la necessità di agevolare le operazioni di transito;

- f) la necessità di sopprimere l'obbligo di avvalersi di spedizionieri doganali. Vanno applicate norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate per quanto concerne il rilascio della licenza agli spedizionieri doganali;
 - g) la necessità di sopprimere, tranne in casi eccezionali, l'obbligo di ispezioni preimbarco, così come definite dall'accordo dell'OMC sulle ispezioni preimbarco, o formalità equivalenti.
3. I piccoli Stati insulari attuano le disposizioni del paragrafo 1 e del paragrafo 2, lettere c) e d), del presente articolo come opportuno, tenendo conto delle dimensioni e delle capacità ridotte delle loro amministrazioni.

4. Le parti decidono:
- a) che un unico documento amministrativo o un suo equivalente elettronico debba essere applicato rispettivamente nella parte CE e negli Stati del Pacifico. Gli Stati del Pacifico proseguono gli sforzi in questa direzione al fine di introdurlo in una fase iniziale nel corso della durata del presente accordo. La situazione è oggetto di un riesame congiunto dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo;
 - b) che vada introdotto un sistema di pronunce vincolanti in materia doganale, in particolare sulla classificazione tariffaria e sulle norme di origine, nel rispetto delle disposizioni contemplate nella rispettiva legislazione.
5. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, la correttezza e la responsabilità delle operazioni, le parti o gli Stati del Pacifico, a seconda dei casi:
- a) instaurano procedure efficaci, rapide e non discriminatorie che consentano di presentare ricorso contro le misure amministrative, le pronunce e le decisioni delle autorità doganali e di altre agenzie che incidano sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito delle merci. Le procedure di ricorso devono essere di facile accesso, anche per le piccole e medie imprese, e le spese ad esse collegate devono essere ragionevoli e proporzionate ai costi del ricorso;

- b) assicurano l'applicazione di misure intese a garantire elevati standard di integrità nel servizio doganale, nel rispetto delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti.

ARTICOLO 29

Rapporti delle dogane con gli operatori economici

La parte CE e gli Stati del Pacifico concordano:

- a) di favorire la cooperazione tra gli operatori e le amministrazioni competenti;
- b) di adoperarsi affinché tutta la legislazione, tutte le procedure, tutti i diritti e gli oneri, come pure, ove opportuno e possibile, le giustificazioni pertinenti, siano resi noti al pubblico, per quanto possibile attraverso mezzi elettronici;

- c) di rendere note al pubblico le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni delle agenzie e le procedure di entrata, gli orari di apertura e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi doganali e i punti di contatto per chiedere informazioni;
- d) sulla necessità, ove possibile, di una consultazione costante e tempestiva con gli operatori economici in merito alle proposte legislative e alle procedure in materia doganale e commerciale. A tal fine ogni parte istituisce meccanismi adeguati per consultazioni periodiche tra le amministrazioni e gli operatori economici;
- e) che l'introduzione di nuove norme legislative e procedure o la loro modifica ed entrata in vigore avvengano in modo da fornire agli operatori commerciali informazioni sufficienti per essere preparati a conformarvisi;
- f) di adoperarsi per garantire che le rispettive prescrizioni doganali nonché le prescrizioni e procedure correlate continuino a rispondere alle esigenze degli operatori commerciali, si mantengano conformi alle migliori pratiche e abbiano effetti il meno restrittivi possibile sugli scambi.

ARTICOLO 30

Valutazione in dogana

1. Le parti convengono di applicare agli scambi di merci disciplinati dalla parte II del presente accordo l'articolo VII del GATT 1994 e l'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII del GATT 1994.
2. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, gli Stati del Pacifico che alla data di entrata in vigore del presente accordo non sono membri dell'OMC applicano agli scambi di merci disciplinati dalla parte II del presente accordo norme sulla valutazione in dogana conformi all'articolo VII del GATT 1994 e all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII del GATT 1994 entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo stesso.

ARTICOLO 31

Armonizzazione delle norme doganali a livello regionale

1. Le parti promuovono l'integrazione regionale nel campo delle dogane e si adoperano per l'elaborazione di legislazioni, procedure e prescrizioni comuni, conformi alle pertinenti norme internazionali.
2. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo è oggetto regolarmente di un follow-up.

ARTICOLO 32

Clausola di revisione

Le parti convengono di riesaminare l'applicazione del presente capitolo entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo onde stabilire i passi successivi da compiere.

CAPITOLO 5

OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI E
MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

ARTICOLO 33

Campo di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano alle regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformità (nel seguito "misure TBT"), quali definite nell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC (nel seguito "accordo TBT") nonché alle misure sanitarie e fitosanitarie (nel seguito "misure SPS"), quali definite nell'accordo dell'OMC sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (nel seguito "accordo SPS"), se ed in quanto incidono sugli scambi contemplati dalla parte II del presente accordo.
2. Ai fini del presente capitolo si applicano le definizioni di cui all'accordo TBT e all'accordo SPS.

ARTICOLO 34

Obiettivi

1. Le parti convengono di cooperare al fine di agevolare e incrementare i reciproci scambi di merci individuando, prevenendo ed eliminando gli ostacoli agli scambi derivanti dalle misure TBT ed SPS.
2. Le parti convengono di cooperare per rafforzare gli scambi regionali, l'integrazione regionale nel Pacifico e la cooperazione nelle questioni riguardanti le misure TBT e SPS.
3. Le parti collaborano al fine di agevolare il rispetto delle misure sanitarie e fitosanitarie applicabili alle esportazioni, tutelando nel contempo la salute e la sicurezza degli uomini, degli animali e delle piante, in particolare mediante il rafforzamento delle capacità dei settori pubblico e privato negli Stati del Pacifico e l'assistenza prestata ai medesimi Stati per migliorarne i quadri di regolamentazione e le istituzioni collegate.
4. Le parti collaborano onde rafforzare l'integrazione regionale e promuovere la capacità dei settori pubblico e privato di conformarsi alle misure TBT e SPS.

ARTICOLO 35

Prodotti prioritari

Per realizzare meglio gli obiettivi del presente capitolo le parti convengono di definire un elenco di prodotti prioritari per l'esportazione dagli Stati del Pacifico alla parte CE nonché un elenco di prodotti prioritari oggetto di scambi tra gli Stati del Pacifico. Tali elenchi figurano rispettivamente nell'allegato III.A e nell'allegato III.B, che vengono riesaminati e possono essere modificati, qualora necessario, mediante decisione del comitato per il commercio.

ARTICOLO 36

Diritti e obblighi

1. Le parti convengono di applicare gli accordi SPS e TBT agli scambi di merci contemplati nella parte II del presente accordo.

2. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, le misure SPS e TBT degli Stati del Pacifico che non sono membri dell'OMC alla data di entrata in vigore del presente accordo si applicano conformemente alle prescrizioni degli accordi SPS e TBT.
3. La parte CE terrà pienamente conto dei vincoli di capacità a breve termine che avranno i paesi non membri dell'OMC per conformarsi alle disposizioni del presente articolo.
4. Ove possibile e necessario, le parti convengono che le disposizioni riguardanti il trattamento speciale e differenziato contenute negli accordi SPS e TBT dell'OMC sono applicabili agli scambi tra le parti del presente accordo, compresi gli Stati del Pacifico che non sono membri dell'OMC.

ARTICOLO 37

Equivalenza

1. Le parti riconoscono l'importanza di applicare le disposizioni dell'articolo 4 dell'accordo SPS e di far sì che gli Stati del Pacifico parte dell'accordo si vedano riconosciuta l'equivalenza delle proprie misure SPS da parte dei paesi sviluppati di importazione.

2. Le parti riaffermano la decisione sull'attuazione dell'articolo 4 dell'accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie, del 23 luglio 2004, del comitato dell'OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie. La parte CE accetta di prendere debitamente in considerazione le richieste ragionevoli presentate da uno o più Stati del Pacifico di esaminare l'equivalenza delle loro misure SPS in settori di particolare interesse per gli Stati del Pacifico in termini di esportazione.

ARTICOLO 38

Autorità competenti

1. Le rispettive autorità competenti delle parti in materia di misure sanitarie e fitosanitarie sono le autorità responsabili dell'attuazione delle misure di cui al presente capitolo negli Stati del Pacifico e nella parte CE.

2. Secondo quanto disposto dal presente accordo, le parti si informano reciprocamente in merito alle rispettive autorità competenti in materia di misure sanitarie e fitosanitarie e alle loro eventuali modifiche.

ARTICOLO 39

Risoluzione dei problemi in materia di misure sanitarie e fitosanitarie e di ostacoli tecnici agli scambi

1. Le parti forniscono le informazioni necessarie per agevolare l'accesso alle informazioni relative alle misure TBT e SPS, alla loro attuazione e applicazione e ai futuri sviluppi in tale ambito e intese inoltre a prevenire e/o facilitare la risoluzione delle difficoltà che potrebbero sorgere tra la parte CE e gli Stati del Pacifico.
2. Le parti si informano reciprocamente e si consultano il più tempestivamente possibile onde pervenire a una soluzione concordata qualora una misura TBT o SPS ostacoli gli scambi.
3. Nessuna disposizione del presente capitolo pregiudica i diritti delle parti ai sensi di altri accordi internazionali, ivi compreso il diritto di ricorrere all'intervento o ai meccanismi di risoluzione delle controversie di organizzazioni internazionali o definiti nell'ambito di un accordo internazionale.

ARTICOLO 40

Trasparenza e scambio di informazioni

1. Le parti confermano il proprio impegno ad attuare le disposizioni in materia di trasparenza contenute nell'accordo SPS e nell'accordo TBT onde agevolare l'accesso alle informazioni pertinenti relative alle misure TBT o SPS.
2. La parte CE accetta di collaborare alle iniziative degli Stati del Pacifico intese a stabilire un meccanismo che permetta di notificare in maniera efficiente le misure TBT e SPS a livello regionale.
3. Le parti si adoperano per informarsi reciprocamente e in modo tempestivo, avvalendosi, ove opportuno, dei sistemi esistenti, in merito alle proposte di modificare o introdurre misure TBT o SPS che potrebbero incidere sugli scambi fra le parti.

4. In particolare, per quanto riguarda le misure relative agli ostacoli tecnici agli scambi, le parti convengono fra l'altro di:

- a) intensificare la collaborazione per agevolare l'accesso ai rispettivi mercati mediante una migliore conoscenza reciproca e una maggiore comprensione dei rispettivi sistemi nei campi della regolamentazione tecnica, delle norme, della metrologia, dell'accreditamento e della valutazione della conformità;
- b) scambiare informazioni, individuare e attuare meccanismi adeguati in rapporto a temi o settori specifici, come l'adeguamento a norme internazionali e il riconoscimento della dichiarazione di conformità del fornitore;
- c) elaborare posizioni e impostazioni comuni sulle pratiche di regolamentazione tecnica, su temi quali la trasparenza, la consultazione, la proporzionalità, il ricorso a norme internazionali, la valutazione della conformità e la sorveglianza del mercato.

ARTICOLO 41

Attuazione

Le parti convengono che a norma del presente capitolo il comitato per il commercio è responsabile di:

- a) seguire e riesaminare l'attuazione del capitolo;
- b) svolgere un ruolo di coordinamento e consulenza sui temi connessi agli ostacoli tecnici agli scambi e alle misure sanitarie e fitosanitarie;
- c) individuare e riesaminare i settori e i prodotti prioritari e i relativi ambiti di cooperazione prioritari; e
- d) formulare raccomandazioni per la modifica del presente capitolo.

CAPITOLO 6

ECCEZIONI

ARTICOLO 42

Clausola relativa alle eccezioni generali

Fatto salvo l'obbligo di non applicare i provvedimenti in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti quando sussistano simili condizioni, ovvero una restrizione dissimulata agli scambi di merci e servizi o allo stabilimento, nessuna disposizione del presente accordo osta a che la parte CE o gli Stati del Pacifico adottino o applichino provvedimenti:

- a) necessari per tutelare la morale pubblica e la pubblica sicurezza o mantenere l'ordine pubblico;
- b) necessari per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante;

- c) necessari a garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, ivi compresi quelli relativi:
- i) alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un'inadempienza contrattuale;
 - ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonché alla protezione della riservatezza delle registrazioni e dei conti personali;
 - iii) alla sicurezza;
 - iv) all'applicazione della normativa doganale; oppure
 - v) alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

- d) connessi all'importazione o all'esportazione di oro o argento;
- e) necessari alla tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
- f) connessi alla salvaguardia delle risorse naturali non rinnovabili, qualora detti provvedimenti siano accompagnati da restrizioni della produzione o del consumo nazionali di beni, della prestazione o della fruizione nazionale di servizi e da restrizioni applicate nei confronti degli investitori nazionali;
- g) connessi ai prodotti del lavoro carcerario; oppure
- h) incompatibili con l'articolo 23, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di investitori o di prestatori di servizi della parte CE o di uno Stato del Pacifico.

ARTICOLO 43

Eccezioni in materia di sicurezza

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso che:
 - a) imponga alla parte CE o a uno Stato del Pacifico di fornire informazioni la cui divulgazione detta parte o Stato ritenga contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
 - b) impedisca alla parte CE o a uno Stato del Pacifico di intraprendere qualsiasi azione ritenuta necessaria ai fini della tutela dei propri interessi essenziali in materia di sicurezza:
 - i) nell'ambito dei materiali fissili e da fusione o dei materiali da essi derivati;

- ii) nell'ambito delle attività economiche destinate, direttamente o indirettamente, ad approvvigionare un'installazione militare;
 - iii) nell'ambito della produzione o del commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
 - iv) nell'ambito di appalti pubblici indispensabili per scopi di sicurezza nazionale o di difesa nazionale; oppure
 - v) in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali; oppure
- c) impedisca alla parte CE o a uno Stato del Pacifico di intraprendere qualsiasi azione per far fronte agli impegni da essi assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

2. Il comitato per il commercio viene informato nella misura più ampia possibile delle misure prese a norma del paragrafo 1, lettere b) e c) e della loro scadenza.

ARTICOLO 44

Fiscalità

1. Nessuna disposizione del presente accordo né di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo osta a che la parte CE o uno Stato del Pacifico, nell'applicare le pertinenti disposizioni della propria legislazione fiscale, distingua tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione in particolare sotto il profilo del luogo di residenza o del luogo di investimento dei capitali.
2. Nessuna disposizione del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo osta all'adozione o all'applicazione di misure volte a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali di accordi tendenti a evitare la doppia imposizione o di altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.
3. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi della parte CE o di uno Stato del Pacifico derivanti da qualsivoglia convenzione fiscale. In caso di contrasto tra il presente accordo e una siffatta convenzione, quest'ultima prevale limitatamente alle disposizioni incompatibili.

ARTICOLO 45

Difficoltà della bilancia dei pagamenti

1. Qualora uno Stato del Pacifico o la parte CE conosca o rischi di conoscere gravi difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti e della posizione finanziaria esterna e in particolare rilevi che:

- a) le sue riserve monetarie abbiano subito o rischino prossimamente di subire una marcata diminuzione, oppure nel caso di uno Stato del Pacifico con riserve monetarie assai ridotte, le sue riserve monetarie non abbiano conseguito un tasso di incremento ragionevole;
- b) la sua posizione di bilancio conosca un grave declino dovuto a una diminuzione delle entrate pubbliche derivanti dalla riscossione dei dazi doganali; oppure
- c) si sia verificata una catastrofe naturale che ha comportato o è probabile che comporti una grave diminuzione delle entrate pubbliche o di quelle del settore privato,

tale parte o Stato del Pacifico può istituire o aumentare le tariffe per il periodo e nella misura strettamente necessari per fermare o impedire la grave diminuzione delle riserve o per consentire l'incremento delle riserve a un tasso ragionevole ovvero per fermare o impedire un grave declino della posizione di bilancio.

2. Gli Stati del Pacifico e la parte CE si adoperano per evitare l'applicazione delle misure restrittive di cui al paragrafo 1.
3. Le parti o gli Stati del Pacifico che applicano restrizioni a norma del presente articolo possono stabilire l'incidenza delle restrizioni sulle importazioni di diversi prodotti o classi di prodotti in maniera tale da dare la priorità all'importazione dei prodotti giudicati maggiormente essenziali.
4. Qualsiasi misura restrittiva adottata o mantenuta a norma del presente articolo deve essere conforme agli obblighi derivanti dall'OMC e dall'FMI per la parte o lo Stato del Pacifico che adotta o mantiene la misura restrittiva in questione. La parte o lo Stato del Pacifico che adotta e mantiene la misura restrittiva prende tutte le iniziative opportune per garantire che la misura non abbia un effetto sproporzionato sulle importazioni provenienti da un'altra parte contemplate nel presente accordo.

5. Tutte le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo devono essere non discriminatorie, avere una durata limitata e non superare quanto necessario per ovviare alle difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna. Esse devono inoltre:

- a) evitare di ledere inutilmente gli interessi commerciali od economici di un'altra parte o di un altro Stato del Pacifico;
- b) evitare di impedire in modo ingiustificato l'importazione di merci in quantità commerciali minime, la cui esclusione altererebbe i normali circuiti commerciali; e
- c) evitare di impedire l'importazione di campioni commerciali o di ostacolare il rispetto delle procedure in materia di brevetti, marchi, diritti d'autore e di procedure analoghe.

6. Gli Stati del Pacifico o la parte CE che mantengano in vigore o abbiano adottato misure restrittive o loro eventuali modifiche le notificano tempestivamente alla parte o allo Stato del Pacifico da cui provengono le importazioni interessate e presentano, non appena possibile, un calendario della loro soppressione.

7. La parte o lo Stato del Pacifico che adotti e mantenga in vigore la misura restrittiva e la parte o lo Stato del Pacifico da cui provengono le importazioni interessate si consultano tempestivamente. Tali consultazioni servono a valutare la situazione della bilancia dei pagamenti dello Stato del Pacifico interessato o della parte CE nonché le restrizioni adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:

- a) la natura e la portata delle difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti e della posizione finanziaria esterna;
- b) l'ambiente economico e commerciale esterno;
- c) eventuali misure correttive alternative a disposizione.

Nelle consultazioni viene esaminata la conformità delle misure restrittive ai paragrafi 3 e 4. Vengono accettati tutti i dati statistici e di altra natura presentati dal Fondo monetario internazionale in materia di cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti e le conclusioni si basano sulla valutazione che il Fondo dà della situazione della bilancia dei pagamenti e della posizione finanziaria esterna dello Stato del Pacifico interessato o della parte CE.

8. Qualora le misure previste dal presente articolo siano applicate in maniera continua e diffusa, indice questo dell'esistenza di uno squilibrio generale che limita il commercio internazionale, la parte CE e gli Stati del Pacifico riesaminano l'accordo onde determinare se occorra adottare altre misure per eliminare le cause alla base di tale squilibrio.

ARTICOLO 46

Sicurezza alimentare

1. Le parti, riconoscendo che l'eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali tra loro secondo quanto disposto dal presente accordo può comportare notevoli difficoltà per i produttori dei settori agricolo ed alimentare di una parte o di uno Stato del Pacifico, convengono di consultarsi su questi temi.
2. Qualora il rispetto delle disposizioni del presente accordo determini problemi di disponibilità dei prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali alla sicurezza alimentare di una parte o di uno Stato del Pacifico o problemi di accesso a tali prodotti e qualora detta situazione provochi o rischi di provocare gravi difficoltà per tale parte o tale Stato del Pacifico, la parte o lo Stato del Pacifico di cui trattasi può adottare le misure del caso secondo le procedure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c).

PARTE III
PREVENZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

CAPITOLO 1
FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 47

Obiettivo

L'obiettivo della presente parte è prevenire e risolvere le controversie tra la parte CE e gli Stati del Pacifico onde pervenire a soluzioni concordate.

ARTICOLO 48

Campo di applicazione

1. La presente parte si applica alle controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo, salvo quanto altrimenti espressamente disposto nel presente accordo.

2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, nei casi di controversie relative alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo contemplata dall'accordo di Cotonou si applica la procedura di cui all'articolo 98 dell'accordo di Cotonou.

CAPITOLO 2

CONSULTAZIONI E MEDIAZIONE

ARTICOLO 49

Consultazioni

1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'articolo 48 avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.

2. Una parte chiede per iscritto all'altra parte, con copia al comitato per il commercio, l'avvio di consultazioni indicando la misura contestata e le disposizioni dell'accordo alle quali, a suo parere, la misura non sarebbe conforme.
3. Le consultazioni vengono avviate entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta. Le consultazioni si ritengono concluse entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta a meno che le due parti della controversia non decidano di proseguirle. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.
4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o di carattere stagionale, si tengono entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta e si considerano concluse entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
5. Qualora le consultazioni non si tengano entro i termini di cui al presente articolo oppure si siano concluse senza una soluzione concordata, la parte attrice può richiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 51.

ARTICOLO 50

Mediazione

1. Se le consultazioni non consentono di pervenire a una soluzione concordata, le parti della controversia possono chiedere, di comune accordo, l'intervento di un mediatore. Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, il mandato di mediazione riguarda la questione oggetto della richiesta di consultazioni.

2. A meno che le parti della controversia non trovino l'accordo sulla scelta di un mediatore entro dieci giorni dalla data in cui è stato concordato il ricorso a una mediazione, il copresidente in carica del comitato per il commercio o un suo delegato designa un mediatore, estratto a sorte tra le persone figuranti nell'elenco di cui all'articolo 65, che non sia cittadino né dell'una né dell'altra parte della controversia. La selezione viene effettuata entro venti giorni dalla data in cui è stato concordato il ricorso a una mediazione, alla presenza di un rappresentante di ciascuna parte della controversia. Il mediatore convoca una riunione con le parti della controversia entro trenta giorni dalla sua selezione. Il mediatore riceve le conclusioni di ciascuna parte della controversia almeno quindici giorni prima della riunione e notifica un parere entro quarantacinque giorni dalla sua selezione.

3. Il parere del mediatore, che può comprendere una raccomandazione su come risolvere la controversia conformemente a quanto disposto dal presente accordo, non è vincolante.
4. Le parti della controversia possono decidere di modificare i termini di cui al paragrafo 2. Anche il mediatore può decidere di modificare i termini su istanza di una delle parti della controversia o d'ufficio, tenuto conto delle particolari difficoltà incontrate dalla parte interessata o della complessità del caso.
5. Gli atti relativi alla mediazione, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti della controversia nel corso del procedimento, rimangono riservati.

CAPITOLO 3

PROCEDURE PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SEZIONE I

PROCEDURA DI ARBITRATO

ARTICOLO 51

Avvio della procedura di arbitrato

1. Qualora le parti della controversia non siano riuscite a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni di cui all'articolo 49 e, se del caso, alla mediazione di cui all'articolo 50, la parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale.

2. La richiesta di costituzione del collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla parte convenuta e al comitato per il commercio. La parte attrice o lo Stato del Pacifico attore precisa nella sua richiesta quali siano le misure specifiche contestate e spiega come tali misure costituiscano una violazione delle disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 52

Costituzione del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale è composto di tre arbitri.
2. Entro dieci giorni dalla richiesta di costituzione del collegio arbitrale al comitato per il commercio, le parti della controversia si consultano reciprocamente per concordare la composizione del collegio stesso.

3. Qualora le parti della controversia non raggiungano un accordo circa la composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse può chiedere al co-presidente in carica del comitato per il commercio, o a un suo delegato, di sorteggiare i tre membri tra i nominativi inseriti nell'elenco compilato a norma dell'articolo 65, scegliendone uno tra i nominativi proposti dalla parte attrice o dallo Stato del Pacifico attore, uno tra i nominativi proposti dalla parte convenuta o dallo Stato del Pacifico convenuto e uno fra i nominativi selezionati dalle parti per fungere da presidente. Qualora le parti concordino sulla designazione di uno o più membri del collegio arbitrale, i restanti membri vengono scelti secondo la medesima procedura.
4. Il co-presidente in carica del comitato per il commercio, o un suo delegato, sceglie gli arbitri alla presenza di un rappresentante di ciascuna delle parti, entro cinque giorni dalla richiesta di cui al paragrafo 3 presentata da una delle due parti.
5. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui vengono scelti i tre arbitri.

ARTICOLO 53

Relazione interinale del collegio arbitrale

Di norma il collegio arbitrale notifica alle parti una relazione interinale contenente una sezione descrittiva, le risultanze e le conclusioni entro centoventi giorni dalla sua costituzione. Le parti della controversia possono presentare al collegio arbitrale osservazioni scritte su aspetti specifici della relazione interinale entro quindici giorni dalla data della sua notifica.

ARTICOLO 54

Lodo del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti della controversia e al comitato per il commercio entro centocinquanta giorni dalla sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne dà notifica per iscritto alle parti della controversia e al comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di concludere i lavori. Il lodo deve comunque essere notificato entro centottanta giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.

2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili e di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare il proprio lodo entro settantacinque giorni dalla sua costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro novanta giorni dalla costituzione del collegio. Entro dieci giorni dalla sua costituzione il collegio arbitrale può pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.

SEZIONE II

ESECUZIONE

ARTICOLO 55

Esecuzione del lodo del collegio arbitrale

Ciascuna parte della controversia o, a seconda dei casi, lo Stato del Pacifico interessato prende le misure necessarie per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale, mentre le parti della controversia si adoperano per concordare il periodo di tempo per dare esecuzione al lodo arbitrale.

ARTICOLO 56

Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

1. Entro trenta giorni dalla notifica del lodo del collegio arbitrale alle parti della controversia, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato per il commercio il periodo di tempo ad essa necessario ("periodo di tempo ragionevole") per l'esecuzione.

2. In caso di disaccordo tra le parti della controversia sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale, entro venti giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1, di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta viene notificata contemporaneamente all'altra parte della controversia e al comitato per il commercio. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti della controversia e al comitato per il commercio entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Nel determinare la durata del periodo di tempo ragionevole, il collegio arbitrale tiene conto dei tempi normalmente necessari alla parte convenuta o, a seconda dei casi, allo Stato del Pacifico interessato per adottare misure legislative o amministrative analoghe a quelle che, secondo detta parte o, a seconda dei casi, lo Stato del Pacifico interessato, sono necessarie per l'esecuzione del lodo. Il collegio arbitrale prende in considerazione anche i vincoli in termini di capacità che possono condizionare l'adozione delle misure necessarie da parte della parte convenuta.
4. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 52. Il termine per la notifica del lodo è di quarantacinque giorni dalla data della richiesta di cui al paragrafo 2.
5. Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato previo accordo delle parti della controversia.

ARTICOLO 57

Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale

1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole la parte convenuta notifica all'altra parte e al comitato per il commercio tutte le misure da essa prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.
2. Qualora le parti della controversia non concordino sulla compatibilità tra le misure notificate a norma del paragrafo 1 e le disposizioni del presente accordo, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta indica quale sia la misura specifica contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilità con le disposizioni del presente accordo. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili e di carattere stagionale, il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 52. Il termine per la notifica del lodo è di centocinque giorni dalla presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 58

Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1. Se la parte o lo Stato del Pacifico interessato non notifica le misure prese per eseguire il lodo del collegio arbitrale prima dello scadere del periodo di tempo ragionevole oppure se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, non è compatibile con le disposizioni del presente accordo, la parte convenuta o, a seconda dei casi, lo Stato del Pacifico di cui trattasi presenta, previa richiesta della parte attrice o dello Stato del Pacifico attore, un'offerta di indennizzo. L'indennizzo può consistere, in tutto o in parte, in un indennizzo pecuniario, anche se nessuna disposizione del presente accordo impone alla parte convenuta o, a seconda dei casi, allo Stato del Pacifico di cui trattasi di offrire un indennizzo pecuniario.
2. Se non si perviene a un accordo sull'indennizzo entro trenta giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla pronuncia a norma dell'articolo 57 con la quale il collegio arbitrale ha stabilito la non compatibilità con il presente accordo di una misura presa per dare esecuzione al lodo, la parte attrice o lo Stato del Pacifico attore è autorizzato ad adottare le misure opportune previa notifica all'altra parte. Dette misure possono essere adottate dalla parte attrice o, a seconda dei casi, dallo Stato del Pacifico interessato.

3. Nell'adottare misure opportune la parte attrice o, a seconda dei casi, lo Stato del Pacifico interessato sceglie le misure proporzionate alla violazione che meno incidono sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo e tiene conto del loro effetto sull'economia o sullo sviluppo della parte convenuta o del singolo Stato del Pacifico convenuto.
4. La parte CE dà prova di moderazione nell'adottare misure opportune a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, soprattutto qualora la mancata esecuzione dell'accordo sia dovuta a vincoli di capacità.
5. L'indennizzo o le misure opportune sono temporanee e si applicano solo fino a quando la misura giudicata in contrasto con le disposizioni del presente accordo non sia stata revocata o modificata per renderla conforme a quanto previsto dalle citate disposizioni o fino a quando le parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.

ARTICOLO 59

Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo
successivamente all'adozione delle misure opportune

1. La parte convenuta o lo Stato del Pacifico convenuto notifica all'altra parte o allo Stato del Pacifico della controversia e al comitato per il commercio tutte le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale come pure la sua richiesta affinché la parte attrice o lo Stato del Pacifico attore ponga fine all'applicazione delle misure opportune.
2. Se entro trenta giorni dalla notifica le parti della controversia non giungono a un accordo sulla compatibilità della misura notificata con le disposizioni del presente accordo, la parte attrice o lo Stato del Pacifico attore chiede per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata all'altra parte o allo Stato del Pacifico della controversia e al comitato per il commercio. Il lodo del collegio arbitrale viene notificato alle parti della controversia e al comitato per il commercio entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. Il collegio arbitrale, qualora stabilisca la non conformità di una misura di esecuzione con le disposizioni del presente accordo, decide se la parte attrice o, a seconda dei casi, lo Stato del Pacifico interessato possa continuare ad applicare le misure opportune. Se il collegio arbitrale decide che una misura di esecuzione è conforme alle disposizioni del presente accordo, le misure opportune sono revocate.

3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 52. Il termine per la notifica del lodo è di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 60

Soluzione concordata

Le parti della controversia possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata che ponga fine a una controversia cui si applicano le disposizioni della parte III. Esse notificano tale soluzione al comitato per il commercio. Il procedimento è chiuso all'atto dell'adozione della soluzione concordata.

ARTICOLO 61

Regolamento di procedura e codice di condotta

1. Le procedure per la risoluzione delle controversie di cui alla parte III del presente accordo sono disciplinate dal regolamento di procedura e dal codice di condotta adottati dalle parti.
2. Le parti possono decidere di modificare il regolamento di procedura e il codice di condotta.
3. Le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento di procedura, salvo che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o su istanza delle parti della controversia.

ARTICOLO 62

Informazioni e consulenza tecnica

Su istanza di una parte della controversia o d'ufficio, il collegio arbitrale può acquisire informazioni da qualunque fonte, ivi comprese le parti coinvolte nella controversia, esso ritenga opportuno consultare ai fini del procedimento arbitrale. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche il diritto di acquisire il parere di esperti. Le parti interessate sono autorizzate a presentare memorie a titolo di *amicus curiae* al collegio arbitrale conformemente al regolamento di procedura. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate alle parti della controversia affinché possano formulare osservazioni.

ARTICOLO 63

Lingua delle comunicazioni

1. Le comunicazioni scritte e orali delle parti della controversia vengono formulate in una delle lingue ufficiali delle parti.

2. Le parti si adoperano per concordare l'uso di una lingua di lavoro comune per ogni procedimento disciplinato dalla presente parte. Se le parti non riescono ad accordarsi sull'uso di una lingua di lavoro comune, ciascuna parte o Stato del Pacifico provvede, sostenendone i relativi costi, alla traduzione dei documenti presentati e all'interpretazione in sede di udienza nella lingua scelta dalla parte convenuta o dallo Stato del Pacifico convenuto, a meno che quest'ultima lingua non sia una lingua ufficiale di tale parte o Stato del Pacifico.¹

ARTICOLO 64

Lodi del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti però impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza.
2. Il lodo espone le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle pertinenti disposizioni del presente accordo e le motivazioni in fatto e in diritto. Il comitato per il commercio rende pubblici i lodi del collegio arbitrale, salvo sua diversa decisione.

¹ La lingua ufficiale degli Stati del Pacifico è l'inglese, mentre le lingue ufficiali della parte CE sono quelle indicate all'articolo 81.

CAPITOLO 4

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 65

Elenco degli arbitri

1. Entro tre mesi dall'applicazione provvisoria del presente accordo il comitato per il commercio compila un elenco di quindici persone disposte a esercitare la funzione di arbitro e in possesso dei requisiti per farlo. Ciascuna delle parti indica cinque arbitri. Le due parti indicano anche di comune accordo cinque persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte cui affidare l'incarico di presidente del collegio arbitrale. Il comitato per il commercio si accerta che l'elenco contenga sempre quindici nominativi.
2. Gli arbitri devono possedere conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e commercio internazionale. Essi devono essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle parti e devono rispettare il codice di condotta allegato al regolamento di procedura.

ARTICOLO 66

Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC

1. I collegi arbitrali istituiti a norma del presente accordo non si pronunciano su controversie riguardanti i diritti e gli obblighi di una delle parti o, a seconda dei casi, dello Stato del Pacifico interessato, ove essi derivino dall'accordo che istituisce l'OMC.
2. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie. La parte o, a seconda dei casi, lo Stato del Pacifico interessato che per una misura specifica abbia avviato un procedimento di risoluzione delle controversie a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del presente accordo o a norma dell'accordo OMC, non può tuttavia avviare nell'altra sede un procedimento relativo alla stessa misura fintanto che il primo procedimento non si sia concluso. Ai fini del presente paragrafo, il procedimento di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considera avviato quando una parte o, a seconda dei casi, lo Stato del Pacifico interessato abbia chiesto la costituzione di un collegio (panel) ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

3. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte o uno Stato del Pacifico proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. Nessuna disposizione dell'accordo OMC osta a che le parti sospendano i benefici previsti dal presente accordo.

ARTICOLO 67

Termini

1. Tutti i termini fissati nella presente parte, compresi quelli per la notifica dei lodi arbitrali da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono.

2. I termini citati nella presente parte possono essere prorogati previo accordo fra le parti della controversia.

PARTE IV
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 68

Comitato per il commercio

1. È istituito un comitato per il commercio composto da rappresentanti delle parti.
2. Il comitato per il commercio adotta il proprio regolamento interno ed è co-presieduto da un rappresentante della parte CE e da un rappresentante degli Stati del Pacifico. I due co-presidenti si alternano nel presiedere le riunioni. Chi dei due presiede una riunione è considerato "co-presidente in carica" ai fini del presente accordo fino al momento in cui ha inizio la riunione successiva e il ruolo di co-presidente in carica viene assunto dall'altra parte.
3. Il comitato per il commercio si occupa di qualsiasi aspetto necessario ai fini dell'attuazione del presente accordo.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il comitato per il commercio può:
- a) istituire e dirigere comitati o organismi speciali necessari ai fini dell'attuazione del presente accordo;
 - b) riunirsi in qualsiasi momento previo accordo fra le parti;
 - c) esaminare qualsiasi questione rientrante nel presente accordo e adottare gli interventi del caso nell'esercizio delle sue funzioni; e
 - d) adottare decisioni o formulare raccomandazioni nei casi previsti dal presente accordo.
5. Il comitato per il commercio delega specifici poteri decisionali di attuazione ai comitati speciali in conformità delle pertinenti disposizioni dell'accordo, in particolare al comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d'origine.

PARTE V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 69

Modalità di proseguimento dei negoziati

1. La parte CE e gli Stati del Pacifico oggetto del presente accordo si impegnano a proseguire e concludere positivamente i negoziati attualmente in corso per un accordo di partenariato economico globale (APE) in linea con l'accordo di Cotonou e con le conclusioni e dichiarazioni ministeriali precedenti, su tutti gli aspetti e con la partecipazione di tutti i paesi interessati della regione del Pacifico. Essi ribadiscono il proprio impegno a concludere tali negoziati entro il 31 dicembre 2008.
2. Le parti riconoscono che la cooperazione allo sviluppo costituisce un elemento determinante dell'APE globale e un fattore essenziale per la realizzazione dei suoi obiettivi. Esse ribadiscono il proprio impegno a contribuire a far sì che la cooperazione allo sviluppo a favore della cooperazione e integrazione economica regionale, di cui all'accordo di Cotonou, venga attuata in modo da ottimizzare i previsti vantaggi dell'APE globale.

3. Le parti osservano che il presente accordo di partenariato interinale non predetermina le posizioni che la regione assumerà nei negoziati per un APE globale sulla cooperazione allo sviluppo. Esse convengono che le disposizioni sulla cooperazione allo sviluppo vengano ultimate quanto prima nel contesto più ampio degli Stati ACP del Pacifico. Nel frattempo convengono inoltre di collaborare strettamente sul piano nazionale nel quadro dei meccanismi esistenti, come previsto nell'accordo di Cotonou, al fine di agevolare l'attuazione e il conseguimento dei benefici e di massimizzare le sinergie fra la cooperazione allo sviluppo e gli obiettivi del presente accordo.
4. L'accordo di partenariato economico globale, al momento della sua entrata in vigore, sostituisce il presente accordo, che cessa pertanto di esistere.

ARTICOLO 70

Definizioni e adempimento degli obblighi

1. Ai fini del presente accordo per "parti contraenti" si intendono la Comunità europea, denominata "parte CE", da una parte, e Papua Nuova Guinea e la Repubblica delle Isole Figi, denominate "Stati del Pacifico", dall'altra.

2. Ai fini del presente accordo:
 - a) per "parti" si intendono gli Stati del Pacifico elencati nel paragrafo 1 che agiscono collettivamente e la parte CE. Per "parte" si intendono, a seconda dei casi, gli Stati del Pacifico elencati nel paragrafo 1 che agiscono collettivamente o la parte CE;
 - b) per "Stati del Pacifico" si intendono gli Stati del Pacifico elencati nel paragrafo 1 che agiscono singolarmente.
3. Ai fini del presente accordo, ove applicabile, per "piccoli Stati insulari" si intendono le Isole Cook, Kiribati, Nauru, Niue, Palau, la Repubblica delle Isole Marshall e Tuvalu.
4. Ai fini del presente accordo per "paese meno sviluppato" si intende qualsiasi Stato del Pacifico riconosciuto dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato all'entrata in vigore del presente accordo.
5. Gli Stati del Pacifico e la parte CE adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e si impegnano ad attenersi agli obiettivi da esso previsti.

ARTICOLO 71

Coordinatori e scambio di informazioni

1. Al fine di agevolare la comunicazione e di garantire l'attuazione efficace dell'accordo le parti designano un coordinatore entro un termine ragionevole dall'applicazione provvisoria del presente accordo. La designazione dei coordinatori non pregiudica la designazione specifica di autorità competenti a norma di titoli o capi specifici del presente accordo.
2. Su richiesta delle parti, i coordinatori indicano l'ufficio o il funzionario responsabile di qualsiasi questione inerente all'attuazione del presente accordo e forniscono l'assistenza necessaria ad agevolare la comunicazione con la parte richiedente.
3. Su istanza dell'altra parte e nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile, le parti – attraverso i loro coordinatori – forniscono le informazioni e rispondono tempestivamente alle domande riguardanti una misura in vigore o proposta che potrebbe incidere sugli scambi tra le parti.

4. La parte CE e gli Stati del Pacifico provvedono a pubblicare tempestivamente o a rendere disponibili al pubblico, anche mediante pubblicazione sui siti web ufficiali, consultabili pubblicamente e gratuitamente, della parte CE o degli Stati del Pacifico interessati, le loro disposizioni legislative e regolamentari, le loro procedure e decisioni amministrative di applicazione generale riguardanti qualsiasi questione commerciale disciplinata dal presente accordo. Tali misure vengono inoltre segnalate all'altra parte.

5. Senza pregiudizio delle specifiche disposizioni del presente accordo in materia di trasparenza, le informazioni di cui al paragrafo 4 si presumono comunicate all'altra parte una volta che siano state rese disponibili mediante opportuna notifica all'OMC e al coordinatore degli Stati del Pacifico.

ARTICOLO 72

Preferenza regionale

1. Nessuna disposizione del presente accordo impone alla parte CE o a uno Stato del Pacifico di riconoscere a un'altra parte del presente accordo l'eventuale trattamento più favorevole applicato dalla parte CE o da uno Stato del Pacifico nel quadro del proprio processo di integrazione regionale.

2. Qualsiasi trattamento più favorevole e qualsiasi vantaggio eventualmente concesso a norma del presente accordo da uno Stato del Pacifico alla parte CE è esteso a tutti gli altri Stati del Pacifico che sono parti del presente accordo.

ARTICOLO 73

Rapporti con l'accordo di Cotonou

1. Fatta eccezione per le disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo di cui alla parte 3, titolo II, dell'accordo di Cotonou, in caso di contrasto tra le disposizioni del presente accordo e quelle della parte 3, titolo II, dell'accordo di Cotonou, prevalgono le disposizioni del presente accordo.

2. Nessuna disposizione del presente accordo osta all'applicazione di tutte le disposizioni dell'accordo di Cotonou contenute al di fuori della parte 3, titolo II, conformemente alle procedure stabilite da detto accordo.

ARTICOLO 74

Rapporti con l'accordo che istituisce l'OMC

La parte CE e gli Stati del Pacifico convengono che nessuna disposizione del presente accordo impone alla parte CE o, a seconda dei casi, agli Stati del Pacifico di agire in modo incompatibile con gli obblighi derivanti dall'OMC.

ARTICOLO 75

Rapporti con altri accordi internazionali

Nessuna delle disposizioni del presente accordo esonera le parti dai loro rispettivi obblighi o abroga i diritti delle parti derivanti da accordi internazionali vigenti, salvo indicazioni contrarie espressamente dichiarate.

ARTICOLO 76

Entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano per iscritto l'espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo stesso.
2. In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, la parte CE e gli Stati del Pacifico convengono di applicare l'accordo in via provvisoria. Ciò può avvenire mediante applicazione provvisoria a norma della legislazione della parte CE e degli Stati del Pacifico o mediante ratifica del presente accordo. L'accordo è applicato a titolo provvisorio trascorsi dieci giorni dalla data in cui le parti contraenti si sono notificate per iscritto l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3. Qualora uno Stato del Pacifico aderisca al presente accordo, quest'ultimo viene applicato a titolo provvisorio come previsto al paragrafo 2, previa opportuna notifica da parte della parte CE e dello Stato del Pacifico in questione.
4. Nonostante il disposto del paragrafo 2, la parte CE e gli Stati del Pacifico possono adottare iniziative per applicare l'accordo, per quanto possibile, prima della sua applicazione provvisoria.
5. Ciascuna parte può notificare per iscritto all'altra parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo.
6. La denuncia ha effetto dopo dodici mesi dalla notifica all'altra parte.

ARTICOLO 77

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso stabilite e, dall'altra, ai territori degli Stati del Pacifico. I riferimenti al termine "territorio" contenuti nel presente accordo vanno interpretati in questo senso.

ARTICOLO 78

Clausola di revisione

Il comitato per il commercio, se del caso, può riesaminare il presente accordo, la sua attuazione, il suo funzionamento e i suoi risultati e formulare opportuni suggerimenti alle parti al fine di modificarlo.

ARTICOLO 79

Regioni ultraperiferiche della Comunità europea

Nessuna disposizione del presente accordo osta a che la parte CE applichi le misure esistenti volte a far fronte alla situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche a norma dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.

ARTICOLO 80

Adesione delle Isole del Pacifico

1. Il presente accordo è aperto all'adesione di tutti gli Stati insulari del Pacifico che sono parti dell'accordo di Cotonou nonché delle Isole del Pacifico le cui caratteristiche strutturali e la cui situazione socioeconomica sono comparabili a quelle dei paesi parte dell'accordo di Cotonou mediante la presentazione di un'offerta di accesso al mercato conforme all'articolo XXIV del GATT 1994. Le eventuali richieste di adesione vanno presentate alle parti del presente accordo che si pronunceranno a tale proposito.
2. In caso di approvazione della richiesta, l'Isola del Pacifico interessata aderisce al presente accordo depositando un atto di adesione, che è trasmesso alle parti contraenti.

ARTICOLO 81

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in due originali nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

ARTICOLO 82

Allegati

Gli allegati e i protocolli del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Fatto a,
